

Codice A1103A

D.D. 20 marzo 2026, n. 220

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.R. 15/2018 - (P.V. 95/2021 - CCF STAZIONE SETTIMO VITTONO F 63 FOR 2021 - ACC.580/2026 -578/2026).



ATTO DD 220/A1103A/2026

DEL 20/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.R. 15/2018 – (P.V. 95/2021 - CCF STAZIONE SETTIMO VITTONO F 63 FOR 2021 - ACC.580/2026 -578/2026)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. 727/2021 del 19/11/2021 dalla Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” Stazione di Settimo Vittone, a carico della Sig.ra *omissis* (cod. ben. n. **396017**), nata a *omissis* (c.f. *omissis*) e residente in *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti della quale, con processo verbale n. 95/2021, elevato da agenti di P.G. alle dipendenze del corpo sopracitato per i fatti riscontrati in *omissis* Val di Chy , nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

- violazione dell'art.10 comma 3 della L.R.15/2018 relativo al divieto di accensione fuochi in terreni boscati o cespugliati o a meno di 50 metri da essi;

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta in atti che l'interessata si sia avvalsa del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 ma risulta invece che la stessa abbia presentato nei termini scritti difensivi (senza richiesta di audizione), come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

dato atto che le argomentazioni di cui ai suddetti scritti non sono ritenute rilevanti ai fini dell'esclusione della responsabilità del trasgressore;

ritenuta pertanto la fondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

Richiamati l'art.10 comma 2 della L.R. 15/2018 come sanzionato dall'art.13 comma 1 della medesima legge.

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi;

ritenuto di mantenere l'importo previsto dal verbale, senza ulteriore aggravio;

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separata determinazione dirigenziale e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31165/2025	580/2026	Sanzione
39580/2025	578/2026	Spese di notifica

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9

giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021.";

- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

- in Euro 400,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese di notifica ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

I N G I U N G E

alla sunnominata *omissis*, di pagare la somma complessiva di **Euro 410,61** di cui Euro 400,00 a titolo di sanzione ed Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n.22

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti

